



Città di Reggio Calabria

Segreteria Generale



Piazza Italia - Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965/22976



segrgen@reggiocal.it
protocollo@postacert.reggiocal.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO MEPA PER PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. b) D.LGS N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO), AI SENSI DELL'ART.37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.). CIG: [8949395A60]

PREMESSA Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di seguito anche GDPR, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione Dati. (artt. 37-39).

La designazione del RPD è obbligatoria per il titolare o il responsabile del trattamento dei dati, “quando il trattamento è effettuato da un’ autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett. a)).

Le disposizioni del GDPR prevedono che il RPD “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi” (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39” (art. 37, paragrafo 5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento” (considerando n. 97 del GDPR).

OBIETTIVI

Il Comune di Reggio Calabria (di seguito “Ente”) gestisce un patrimonio di dati e informazioni di varia natura relativi ai cittadini che fruiscono dei servizi erogati dall’Ente, oltre che al personale dipendente. L’Ente ha da tempo adottato una serie di misure di sicurezza, attribuzioni di responsabilità, documenti e procedure per rendere effettivi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.196/2003. L’Ente, alla luce della evidente complessità e della particolare rilevanza delle politiche di sicurezza della privacy, ritiene necessario attivare al più presto, policy specifiche ancor più articolate e strutturate. Tale bisogno nasce con il GDPR, che impone agli Enti di individuare, in via preliminare, azioni e misure di sicurezza organizzative adeguate a proteggere lo specifico patrimonio informativo nel rispetto del principio della “PRIVACY BY DESIGN” e di documentare, attraverso un apposito sistema di evidenze e procedure le scelte effettuate e il mantenimento costante nel tempo dei relativi standard di sicurezza.

La protezione dei dati e la loro tenuta in sicurezza sono, quindi, requisiti indispensabili di qualità del sistema informativo, il cui rispetto deve tradursi in un vero e proprio sistema di misure tecniche ed organizzative adeguate, capaci non solo di rivedere e implementare gli adempimenti previsti dal D.LGS. 196/2003, ma di strutturare un vero e proprio “Sistema gestionale Privacy”. L’Ente, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento 679/2016 è obbligato a designare il RPD. Tenendo conto anche della necessità di evitare situazioni che possano dare “adito ad un conflitto di interessi” (tutti i soggetti potenzialmente idonei effettuano a loro volta trattamento di dati) (art. 38, paragrafo 6), il Comune ha ritenuto di dover individuare all’esterno del proprio organico una persona completamente rispondente ai requisiti richiesti e di avviare, pertanto, le procedure necessarie al reperimento di soggetto capace di erogare il servizio in oggetto. Il soggetto, che il comune andrà ad individuare dovrà offrire elevati e specifici requisiti qualitativi, risultando in grado di dimostrare la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, come previsto dall’art. 37 del GDPR.

1-DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell’appalto del servizio è prevista in mesi 24 dalla consegna del servizio con possibilità di proroga tecnica, per un periodo di mesi tre, nelle more dell’espletamento del procedimento di gara per l’individuazione del nuovo contraente.

L’esecuzione del contratto potrà avere inizio, su disposizione della Stazione Appaltante, anche nelle more della formale stipulazione del medesimo, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, previo accertamento dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario e la costituzione da parte dello stesso della cauzione di cui all’art. 14 del presente Capitolato.

2-IMPORTO DEL SERVIZIO

L’importo dell’appalto è stimato per un valore di € 16.393,46 IVA esclusa (euro sedicimilatrecentonovantatre/46), IVA esclusa, oltre ad un importo di € 2.049,18 (euro duemilaquarantanove/18) IVA esclusa, in caso di eventuale proroga tecnica, senza oneri per la sicurezza;

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

Trattandosi di un servizio intellettuale non sono previsti i costi della manodopera.

Saranno ammesse esclusivamente offerte in diminuzione dell’importo stabilito a base d’asta.

L’importo di aggiudicazione è onnicomprensivo; pertanto, non sono previsti rimborsi spese di alcun genere.

3-LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

L’espletamento del servizio avverrà presso le sedi del Comune di Reggio Calabria, con la precisazione che l’Amministrazione esercita la propria attività in più immobili, all’interno dei quali viene effettuata attività di trattamento dei dati. Il servizio, all’occorrenza, dovrà essere prestato anche nei luoghi in cui siano stati installati impianti di videosorveglianza o qualsivoglia altra strumentazione idonea ad essere utilizzata per il trattamento dei dati personali.

4-PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO

L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le seguenti attività:

1) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, ai responsabili di trattamento e ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti:

- dal Regolamento (UE) 2016/679; da altre specifiche disposizioni normative o regolamentari, relative alla protezione dei dati adottate dall’Italia e dai singoli Enti conferenti il servizio;
- da Provvedimenti e Linee Guida dell’Autorità Garante della Privacy.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sarà richiesto supporto per le attività di:

- analisi e codifica dei trattamenti dei dati personali,

- attivazione e mantenimento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- attivazione e gestione del Registro dei Data Breach;
- elaborazione di procedure operative relative alla protezione dei dati personali, inclusa quella di gestione degli eventuali Data Breach e relativa gestione documentale;
- definizione di procedure di elaborazione e controllo degli atti di designazione dei responsabili di trattamento e soggetti autorizzati;
- elaborazione di un modello di gestione per gli accessi e l'oscuramento dei dati dell'interessato;
- elaborazione di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative, al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali,
- elaborazione di una procedura di audit periodico del mantenimento degli standard di protezione dei dati;
- valutazione e supporto alla definizione delle procedure relative all'applicazione delle misure dell'amministrazione digitale.

2) fornire una valutazione circa l'esistenza, completezza e correttezza degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati, ivi comprese le attività di aggiornamento dei regolamenti in materia, di rinnovo dei provvedimenti di designazione dei Responsabili del Trattamento e degli autorizzati, di stesura del registro dei trattamenti, fornendo un report che evidenzi il relativo grado di conformità o di parziale o totale non conformità;

3) sorvegliare sull'osservanza del Regolamento (UE) 679/2016, di altre disposizioni nazionali e/o locali relative alla protezione dei dati, delle politiche del titolare del trattamento o dei responsabili del trattamento con particolare riferimento al Regolamento della privacy approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 21/06/2021;

4) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento affinché sia conforme a quanto prescritto dall'art. 35 del Reg. UE 679/2016;

5) fornire indicazioni per l'adeguamento delle informative per il trattamento dei dati;

6) verificare i requisiti dei fornitori di servizi i quali effettuano trattamento dei dati per conto del Titolare e definire le clausole contrattuali minime per garantire adeguata protezione dei dati;

7) cooperare con l'Autorità di controllo (Garante della privacy);

8) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento (ivi compresa la consultazione preventiva qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenti un rischio elevato in assenza di misure per attenuare il rischio, ovvero la consultazione preventiva nei casi eventualmente previsti da norme di rango nazionale);

5-MODALITA' DI LAVORO

Il servizio dovrà essere garantito secondo le seguenti modalità minime:

- a) presenza fisica presso il Comune per non meno di due volte al mese;
- b) reperibilità, telefonica e per posta elettronica, nell'orario di lavoro dell'Amministrazione, da garantire in maniera continuativa per tutto l'arco temporale di durata dell'appalto;
- c) risposta ad eventuali quesiti entro l'arco di 48 (quarantotto) ore dalla richiesta;
- d) intervento presso la sede dell'Amministrazione, in caso di ispezioni, nell'arco di quattro ore dalla chiamata. In caso di aggiudicazione della gara ad una persona giuridica, il ruolo di RPD dovrà essere assunto dal legale rappresentante del soggetto offerente o da persona da esso delegata, che ne risponderà a tutti gli effetti di legge.

Ad ogni modo, i requisiti relativi alle competenze specifiche previste dalla sezione 4 del GDPR nonché dal bando di gara o documento equivalente dovranno essere posseduti dal soggetto che assumerà il ruolo di RPD. Inoltre, l'RPD individuato dovrà essere l'unica figura a fungere da contatto tra la ditta aggiudicataria e gli Enti e provvederà alla sottoscrizione del contratto di designazione di cui all'art. 37 GDPR quale soggetto che opererà come RPD. Come raccomandato

dalle Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati emesse dal gruppo dei Garanti Europei, il RPD deve essere localizzato nel territorio dell'Unione Europea.

6-ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale:

- fornirà al RPD tutte le informazioni e la documentazione riguardanti i luoghi in cui si effettua il trattamento dei dati, gli impianti, i software, l'assetto e i processi organizzativo-gestionali, i dipendenti, gli autorizzati al trattamento dei dati personali, gli appalti e quant'altro ritenuto necessario;
- consentirà al medesimo RPD l'accesso alle sedi, agli impianti ed a quant'altro ritenuto necessario.

7-ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto. L'Affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza. Sono a completo carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione:

- il rispetto delle norme di sicurezza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;

8 -DOCUMENTAZIONE E RISERVATEZZA

I dati e le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio non dovranno essere diffuse a terzi. L'aggiudicatario si impegna a fornire, in qualsiasi momento su richiesta degli Enti, oppure alla cessazione dell'incarico, la documentazione in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti e con salvaguardia del segreto professionale.

9-PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale sarà corrisposto in rate semestrali uguali posticipate, previa verifica del regolare espletamento del servizio e della conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali.

Le fatture elettroniche, ai sensi del D.M. n. 55 del 03.04.2013 e dell'art. 1 commi 209-214 Legge 24.12.2007 n. 244 ss.mm.ii., devono essere inviate al Comune di Reggio Calabria Piazza Italia-89129 Reggio Calabria - codice univoco L0244X;

Fatte salve le verifiche di legge, il pagamento sarà effettuato, per il servizio svolto, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di acquisizione agli atti di regolare fattura (intesa come data del protocollo degli Enti), previo ottenimento del documento unico di regolarità contributiva. Ai sensi dell'art.3, della Legge 13.08.2010, n.136 e ss.mm.ii., i pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario - riportante in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) - su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche

10-RESPONSABILITA' CIVILE Si chiede all'aggiudicatario di presentare adeguata polizza civile professionale stipulata con primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro pari ad almeno € 1.500.000,00

11-PENALI

L'Ente potrà applicare una penale di Euro 100,00= per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato per ciascuna attività. Nel caso di ritardo superiore a 30 giorni, salva l'applicazione delle penali, sarà facoltà di dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o salva l'aggiudicazione in danno a favore della seconda ditta

offerente in graduatoria. Qualora l'Amministrazione rilevasse altre inadempienze contrattuali, insoddisfacente qualità del servizio o altre violazioni al presente capitolato, applicherà una penalità pari a Euro 150,00= (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata. Le trattenute e le penali saranno applicate sul prezzo del servizio, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, precedute da regolare contestazione dell'inadempienza, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. alla quale il soggetto aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

12-RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

Dopo tre inadempienze gravi, anche non consecutive, segnalate per iscritto all'Affidatario, non seguite da azioni di rientro dell'inadempienza entro i termini comunicati, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, salvo il risarcimento di maggiori danni eventualmente subiti.

L'Ente può procedere all'immediata risoluzione del contratto semplicemente comunicando all'Affidatario la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- a) qualora non vengano rispettati da parte dell'Affidatario i patti sindacali in vigore ed in generale le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell'effettuazione delle visite;
- d) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- e) per motivi di pubblico interesse. Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Affidatario, oltre alla perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente per il ripristino del livello di efficienza del servizio, fatto svolgere ad altri soggetti, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivargli.

13-CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti da inadempienze delle obbligazioni contrattuali medesime, l'aggiudicatario dovrà prestare, nei modi stabiliti dalla legge, una cauzione nella misura del 10% dell'importo netto dell'appalto, anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Ente abbiano dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

14-DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In ragione della particolare natura del servizio, oggetto della presente procedura, è vietato il subappalto. Il servizio dovrà essere eseguito direttamente dall'Affidatario ed il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità. Non è ritenuto subappalto, la designazione della persona fisica responsabile della protezione dei dati e degli addetti al servizio che faccia parte del soggetto aggiudicatario (mandante del RTI, dipendente, socio, legale rappresentante dell'Affidatario, ecc.).

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento di ogni danno subito e delle spese sostenute da parte della Stazione Appaltante.

15 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE E RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, a pena di risoluzione *ipso jure* con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, dovrà dichiarare di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti dell'Ente che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'impresa appaltatrice dichiarerà di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente tempo per tempo vigente, pertanto si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto. In caso di inosservanza del superiore obbligo il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

A tal fine l'Ente si riserva di richiedere alla aggiudicataria, la quale provvederà a fornire riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

16 - RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire all'aggiudicatario con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

17 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, al di fuori del controllo dell'aggiudicatario che egli non possa evitare. A titolo meramente semplificativo, e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse, disordini civili, gravi e documentati blocchi stradali. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.

18 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

Non sussistono rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero e non occorre redigere il DUVRI.

19 - TRATTAMENTO DEI DATI

La stazione appaltante, gli offerenti e l'aggiudicatario prestano il loro consenso al trattamento dei dati ai sensi e nei limiti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

In particolare, il trattamento dei dati sarà finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della L. n. 241/90.

20 - SPESE

Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per noleggio macchinari, trasporto, rimborso a tecnici e professionisti derivanti e/o conseguenti al presente affidamento.

21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Reggio Calabria competente per legge.

